

RIESAME LEGGE REGIONALE

Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento

**Consiglio Regionale
della Puglia**

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia - in attuazione dei principi dello Statuto - considera lo sviluppo dell'informazione una condizione decisiva per promuovere e diffondere la cultura contribuendo alla conoscenza dei problemi, delle scelte che si rendono necessarie e alle quali si possa consapevolmente partecipare.

Ciò per favorire il pieno sviluppo della persona umana e la più ampia e democratica partecipazione dei cittadini allo sviluppo socio-economico della comunità regionale.

Art. 2

In attesa di una legge organica nel settore, anche in relazione allo sviluppo dei sistemi audiovisivi, la Regione, nel quadro delle iniziative previste dall'art. 42 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e dalle leggi regionali nn. 42 e 43 del 12.5.1980, nonchè nel rispetto della normativa statale di principio nel campo dell'informazione, promuove un piano di intervento, limitato all'anno scolastico 1983/84, per la diffusione dell'informazione quotidiana e periodica nelle scuole pugliesi, anche non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Art. 3

Le scuole di cui al precedente articolo, attraverso i loro organi competenti, possono richiedere al Presidente della Giunta regionale i fondi necessari per l'acquisto e/o l'abbonamento, per classe, a due giornali quotidiani e ad una rivista che abbiano notevole valore culturale e che rispondano ai fini perseguiti dall'art. 1, limitatamen-

**Consiglio Regionale
della Puglia**

te al periodo di attività scolastica.

Le richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle testate prescelte, secondo i criteri e le modalità di cui al comma precedente.

Art. 4

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano di finanziamento e procede ad assegnare, secondo le disponibilità di bilancio, un numero di abbonamenti o acquisti per ciascuna scuola, in proporzione alle richieste.

Nel piano possono essere previste anche eventuali iniziative di supporto, nel limite massimo di una spesa di L. 20.000.000, ai fini della migliore attuazione delle finalità della legge.

Art. 5

L'applicazione della presente legge è limitata all'anno scolastico 1983/84.

Art. 6

Le scuole, entro il 30 giugno del 1984, trasmettono una relazione sull'attuazione delle iniziative alla Giunta regionale, che redige, entro il 1° settembre dello stesso anno, una relazione da inviare al Consiglio regionale, nella quale si fornisca il quadro prospettico e quantificato delle pubblicazioni adottate.

Le scuole che non ottemperino a quanto disposto dal 1° comma verranno escluse da eventuali assegnazioni di abbonamenti o di acquisti in caso di rifinanziamenti della legge.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 7

Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di L. 500.000.000.

Al finanziamento della spesa si provvede con l'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 del cap. 10306 "Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento", con uno stanziamento in termini di competenza e cassa di L. 500.000.000 e con prelevamento di pari somma dal cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale delle sedute dell'11 e 13 ottobre 1983. ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)